



Copia informatica ad uso amministrativo

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**Registro Generale n. 26 del 10-04-2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: PROROGA FINO AL 3 MAGGIO 2020  
DELL'ORDINANZA 17/2020 DI SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DI  
LUGAGNANO E PALAZZOLO**

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
- l'ordinanza sindacale n. 17 del 12 marzo 2020, con la quale si disponeva la sospensione dei mercati settimanali del Lunedì a Palazzolo e del Martedì a Lugagnano fino al 3 aprile 2020;
- l'ordinanza sindacale n. 25 del 3 marzo 2020, con la quale si prorogava fino al 13 aprile 2020 la validità della predetta ordinanza 17/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con il quale i termini di efficacia dei provvedimenti cui ai precedenti DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020 vengono prorogati al 13 aprile 2020;

Considerato che persiste il periodo emergenziale per l'epidemia da Covid-19;

Ritenuto di prorogare fino a tutto il 3 maggio 2020 i termini di efficacia dell'ordinanza sindacale n. 17/2020.

Ritenuto ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

**ORDINA**

Per i motivi descritti in narrativa sono prorogati fino al 3 maggio 2020 i termini di efficacia dell'ordinanza sindacale 12 marzo 2020, n. 17 inerente la sospensione dei mercati settimanali del Lunedì a Palazzolo e del Martedì a Lugagnano.

**DISPONE**

la trasmissione in copia a:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona
- Polizia Locale di Sona
- Stazione Carabinieri di Sommacampagna;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

**IL SINDACO**

**F.to MAZZI GIANLUIGI**

(firma apposta digitalmente sull'originale documento  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)